

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2403 Anno 2018

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: MENGONI ENRICO

Data Udiienza: 22/09/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a Luco dei Marsi (Aq) il ██████████

avverso l'ordinanza del 28/11/2016 del Tribunale di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con revoca delle sentenze di cui al ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28/11/2016, il Tribunale di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale ██████████ aveva chiesto la revoca delle sentenze emesse dal Tribunale di Palermo il 23/9/1991 (irr. 24/10/1991) e dal Giudice per le indagini preliminari della locale Pretura il 12/12/1996 (irr. 20/1/1997), con concessione della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza - ancora del medesimo Tribunale - a data 2/7/2013 (irr. 15/10/2015); a parere del Giudice, l'innalzamento delle soglie di



punibilità in materia di reati tributari, di cui al d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158, non aveva prodotto una *abolitio criminis*, ma solo un'ipotesi di successione di leggi penali incriminatrici, sì da non poter esser applicato alle condotte ormai coperte da giudicato.

2. Propone ricorso per cassazione il [REDACTED] a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – la violazione di legge penale. Contrariamente all'assunto del Giudice, nel caso in esame si sarebbe verificata proprio l'abolizione del reato, tale da imporre – ai sensi dell'art. 2, comma 2, cod. pen. – la revoca delle sentenze indicate, con conseguente applicabilità, in relazione alla terza pronuncia di cui all'istanza, del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo venuta meno la causa ostativa.

3. Con requisitoria scritta del 18/5/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con contestuale revoca delle sentenze del 23/9/1991 e 12/12/1996 sopra richiamate, perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Occorre premettere che – con le pronunce del 23/9/1991 e del 12/12/1996, irrevocabili – il [REDACTED] è stato condannato con riguardo al delitto di cui all'art. 2, comma 2, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1982, n. 516, successivamente inserito nell'art. 10-*bis*, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (*Omesso versamento di ritenute dovute o certificate*); in forza del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158, poi, la soglia di punibilità della stessa fattispecie – originariamente determinata in 50.000 euro – è stata elevata a 150.000 euro.

4. Ciò premesso e pacifico, rileva il Collegio che – come da costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 3, n. 5249 del 25/10/2016, Tomasetti, *non massimata*) - la modifica appena richiamata, determinando un fenomeno di *abolitio criminis* parziale, limitata alle condotte omissive aventi ad oggetto importi inferiori alla riformulata soglia di punibilità, e rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, cod. pen., comporta la revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. E con la precisazione che, quando l'*abolitio criminis* viene dedotta in sede esecutiva, al giudice è richiesta la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale, ciò anche se la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma sia stata riscritta con una riduzione del relativo ambito di operatività. In tale ipotesi, il giudice dell'esecuzione, qualora non ritenga sufficiente l'analisi del capo di imputazione,

può anche scendere all'esame degli atti processuali per verificare ed accertare, attraverso di essi, la consistenza ed i contorni della condotta, senza però valutare di nuovo il fatto, mediante un giudizio di merito non consentito (Sez. 6, n. 22539 del 10/03/2003, Di Nardo, Rv. 226196; v. anche Sez. 3, n. 5248 del 25/10/2016, Managò, *non massimata*); infatti, il giudice dell'esecuzione, richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta *abolitio criminis* a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, né valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, nell'effettuare tale verifica, ha il potere di far emergere dal quadro probatorio già acquisito elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata (Sez. 1, n. 23243 del 24/05/2002, Mazzuocolo, Rv. 221646, in una fattispecie relativa a revoca di sentenza di patteggiamento intervenuta per detenzione e porto illegali di una carabina ad aria compressa, non considerata più arma dall'art. 11, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, in caso di erogazione, da parte dei proiettili, di energia cinetica inferiore a 7,5 jouls).

5. Ciò posto, nella specie, l'ammontare non versato dal Marchesano risulta pacificamente inferiore al limite di legge di cui sopra; l'ordinanza impugnata, pertanto, deve esser annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con revoca delle sentenze emesse dal Tribunale di Palermo il 23/9/1991 (irr. 24/10/1991) e dal Giudice per le indagini preliminari della locale Pretura il 12/12/1996 (irr. 20/1/1997).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza 23 settembre 1991 del Tribunale di Palermo e della sentenza 12 dicembre 1996 del GIP presso la Pretura di Palermo pronunciate nei confronti di Marchesano Guido perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente